

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7000096 del R.G.A.C. dell'anno 2012 avente ad oggetto appello
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Badolato n. 09/12 del 02.01.2012, vertente

TRA

F.O. (c.f. (...)), elettivamente domiciliata in Guardavalle, alla Via Nazionale n. 23/5, presso lo studio
dell'Avv. Claudio Lancellotti che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura a margine
dell'atto di citazione in appello

APPELLANTE

E

C.C. Spa, (P.IVA (...)) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall'Avv. Mazier Michela, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed
elettivamente domiciliata in Catanzaro, alla Via Antonio Purificato n. 24, presso lo studio dell'Avv.
Maria Giuseppina Amendola;

APPELLATA

Svolgimento del processo

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, F.O. conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Badolato, C.C. Spa chiedendo che quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patiti dall'attrice a seguito dell'infortunio verificatosi in data 10 novembre 2008 mentre viaggiava a bordo della nave Costa Victoria.

A sostegno della domanda, la F. deduceva di aver acquistato presso l'Agenzia "M.V.F. snc" un viaggio da crociera, "le isole del sole", con destinazione Spagna, Marocco, Canarie e Madera da effettuarsi a bordo della nave Costa Victoria di C.C. spa.

Il giorno stesso della partenza, intorno alle ore 20: 45, mentre si trovava a bordo della nave, precisamente presso il ristorante "Sinfonia", scivolava rovinosamente sul pavimento in marmo, reso particolarmente viscido a causa dell'eccesso di cera utilizzato, capitolando giù per le scale ed urtando violentemente a terra con la spalla destra.

Soccorso immediatamente dal coniuge e dalla figlia che si trovavano con lei, oltre che da alcuni membri dello staff della nave, questi constatavano l'estrema scivolosità del pavimento per l'eccessiva quantità di cera, peraltro non segnalata, stante l'assenza di cartelli all'uopo preposti.

Dopo essersi recata il mattino seguente dal medico di bordo, il quale provvedeva ad immobilizzare l'arto infortunato e a prescrivere una RX, veniva visitata nella città di Barcellona dal dott. V.A.A., che le diagnosticava una contusione alla spalla destra con rottura fibrillare. Seguivano altri controlli medici, all'esito dei quali si accertava che la F. aveva riportato un danno alla salute "valutabile nella misura del 2%, con ITT al 100% di giorni 20, ITP di giorni 5 al 75% ed ITP di giorni 10 al 50%".

Inoltrata alla Compagnia formale richiesta di risarcimento danni per le lesioni riportate, mediante raccomandata a.r. dell'8 maggio 2009, quantificate in Euro 5.000,00 (di cui Euro 1.305,63 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute), non seguiva alcun riscontro da parte di C.C.. Solamente a seguito di mail di sollecito del 15 giugno 2009 inoltrata all'Ufficio legale, la Compagnia rispondeva a mezzo fax del 13 luglio 2009 richiedendo copia della documentazione infortunistica.

Tanto premesso, l'attrice citava C.C. spa chiedendo, previo accertamento della responsabilità della Compagnia ai sensi dell'art. 1681 c.c., la condanna al pagamento del danno biologico e morale, oltre che delle spese mediche sostenute, quantificate complessivamente in Euro 4.500,00.

In via subordinata, la condanna della Compagnia ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c. ed in via ulteriormente degradata, il solo rimborso delle spese sanitarie debitamente documentate ed ammontanti ad Euro 1.305,63.

1.1. Si costituiva in giudizio C.C. spa contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito.

In particolare, rappresentava che la materia era regolata dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), alla luce del quale l'azione esperita dall'attrice doveva ritenersi tardiva, giacché a norma dell'art. 98 del citato decreto, il reclamo doveva essere presentato all'organizzatore del viaggio o al venditore con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di rientro presso la località di partenza, avvenuta il 21 novembre 2008.

Nel merito, evidenziava che nessuna prova era stata fornita dall'attrice in merito all'accaduto e, comunque, a seguito di visita medica effettuata dal medico di bordo il giorno successivo all'asserito sinistro e di visita ortopedica eseguita presso l'Ospedale di Barcellona, veniva eseguita ispezione dell'area interessata con redazione di relativo rapporto, dal quale emergeva che la scala era priva di ostacoli e che il pavimento si presentava asciutto.

Infine, rappresentava che dalla documentazione di bordo emergeva che la caduta era avvenuta non all'interno del ristorante, bensì mentre la F. scendeva le scale di accesso allo stesso e dalle quali sarebbe "scivolata accidentalmente", per come dalla stessa e dal coniuge riferito al personale di bordo.

Dovendosi, pertanto, ritenere che la caduta era da imputare "in via esclusiva ad imprudenza e/o disattenzione della passeggera", C.C. concludeva chiedendo: 1) in via preliminare, la decadenza dall'azione; 2) nel merito, il rigetto della domanda attorea.

1.2. Istruita la causa mediante interrogatorio libero dell'attrice, prova testimoniale del marito di questa, A.T., produzione documentale e CTU medico-legale sulla persona della F. (di cui veniva chiesta con apposita istanza la nullità e la sostituzione del nominato CTU o la rinnovazione delle indagini peritali da affidarsi ad altro consulente a causa di gravi inadempienze asseritamente commesse dal primo), la causa veniva trattenuta in decisione.

1.3. Rimessa sul ruolo per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e precisate nuovamente le conclusioni, la causa veniva decisa a sfavore dell'attrice con sentenza n. 09/12 depositata il 2 gennaio 2012.

1.4. Nel dettaglio, il Giudice adito, rigettata in via preliminare, l'eccezione di decadenza sollevata dalla Compagnia convenuta, respingeva la domanda attorea sul presupposto che, essendo la fattispecie inquadrabile nell'alveo della responsabilità contrattuale del vettore, l'attrice non aveva correttamente assolto al proprio onere probatorio ex art. 2697 c.c., avendo solo dedotto ma non dimostrato che la caduta era stata causata da un uso eccessivo della cera. Ciò, dal momento che: 1) l'unico teste escusso era il marito della passeggera; 2) "se le scale fossero state rese così scivolose, altri passeggeri sarebbero caduti"; 3) all'atto della visita medica sia la F. che il coniuge dichiaravano l'accidentalità della caduta; 4) dalle riproduzioni fotografiche riversate in atti, non contestate dalle parti, si evinceva la presenza sia di strisce antiscivolo collocate lungo i gradini, che di cartelli posizionati all'inizio delle scale che segnalavano di prestare attenzione.

2. Avverso la sentenza del Giudice di Prime cure, F.O. proponeva appello dinanzi all'intestato Tribunale, asserendo che questa risultava "ingiusta, deficitaria nelle motivazioni, illogica, contraddittoria, nonché emessa in violazione alle norme sia processuali, che sostanziali"

In particolare, con il primo motivo di appello, F.O. contestava la decisione del Giudice di prime cure deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1681 c.c.: ponendo la norma una presunzione di responsabilità del vettore, spettava a questo (e, dunque, alla Compagnia), l'onere di provare che l'evento dannoso si era realizzato per caso fortuito o forza maggiore, non essendo sufficiente la dimostrazione di aver adottato le dovute, normali cautele volte ad evitare la causazione del danno al passeggero. Nel rigettare la domanda attorea, inoltre, il Giudice di Pace, non aveva stabilito "l'insussistenza del nesso causale tra l'evento e l'esecuzione e/o l'attività del trasporto", né che il danno era stato causato da una condotta imprudente della viaggiatrice o ad un fatto imprevedibile o inevitabile.

L'appellante contestava, altresì, la ricostruzione in fatto, deducendo che - diversamente da quanto statuito in sentenza - la caduta non era avvenuta sulle scale, ma sul pianerottolo in marmo che precedeva le scale, nonché la rilevata inattendibilità del teste, in quanto legato da rapporto di coniugio con l'attrice. Con il secondo motivo di gravame, la F. appellava la sentenza nella parte in cui il Giudice ometteva di pronunciarsi sull'eccepita nullità della CTU, non essendo stata accolta l'istanza di sostituzione del consulente, il cui operato avrebbe pregiudicato la posizione dell'attrice.

Tanto premesso, l'odierna appellante rassegnava così le proprie conclusioni: "Voglia l'III.mo Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice di II grado in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, dichiarare e statuire, in riforma dell'impugnata sentenza,

in via preliminare- la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 09/2012 del 02.01.2012, depositata in pari data, resa dal Giudice di Pace di Badolato, in persona del Dott. Avv. E.G. per le motivazioni esposte nell'istanza di sospensione sopra formulata;

nel merito

- l'accoglimento dell'atto di appello per le argomentazioni ivi esposte,

- la riforma in toto della sentenza n. 09/12 resa dal Giudice di pace di Badolato, dunque, statuire:

in via principale:

1) la responsabilità del vettore, C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 1681 c.c. in ordine al sinistro occorso alla Sig.ra F. in data 10.11.2008 a bordo della nave Costa Victoria, di proprietà della società convenuta,

per l'effetto,

2) la condanna della C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, delle lesioni dalla stessa patite - danno biologico, danno morale + spese mediche affrontate -, quantificate in primo grado complessivamente in Euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo, ovvero nella diversa misura che codesto Tribunale stabilirà anche ed eventualmente all'esito della rinnovazione delle indagini peritali;

In via subordinata:

3) nel caso in cui l'On. Giudice di II grado dovesse ritenere inapplicabile la disciplina dettata dal Codice Civile in materia di responsabilità del vettore ex art. 1681 c.c., soccorrerebbero i principi generali dettati dal Legislatore ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c., rispettivamente in materia di responsabilità extracontrattuale, responsabilità dei padroni e dei committenti, e responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, dunque,

4) la responsabilità della C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, ex artt. 2043, 2049 e 2051 c.c.,

per l'effetto,

5) la condanna della C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore dell'attrice, delle lesioni dalla stessa patite - danno biologico, danno morale + spese mediche affrontate -, quantificate complessivamente in Euro 4.500,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro fino all'effettivo soddisfo;

In via ulteriormente subordinata ed in caso di rigetto e/o accoglimento parziale dell'appello:

6) la condanna della C.C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 1.305,63, a titolo di rimborso delle spese mediche affrontate e documentate. - con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio ex art. 93 c.p.c..

In ogni caso, statuire la decurtazione del compenso del CTU, dott. F.B..

In via istruttoria - in accoglimento dell'istanza ex art. 196 c.p.c., ovvero anche prescindendo, dichiarare la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per non aver il CTU tutelato il principio inderogabile del contraddittorio per le ragioni esposte alle pagine 3 e 4 dell'istanza, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio sulla persona dell'attrice anche per i motivi esposti nell'istanza ex art. 196 c.p.c., nonché, al fine di chiarire una volta per tutte anche la circostanza della compilazione e sottoscrizione dei rapporti di incidente, disporre la rinnovazione dell'assunzione della prova testimoniale (teste T.A.) già assunta in primo grado

- l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di I grado della causa civile iscritta al numero 95/2010 R.G.A.C. conclusasi con sentenza n. 09/2012 emessa dal Giudice di Pace di Badolato (CZ), Avv. E.G., depositata in data 02.01.2012."

2.1. Con comparsa di risposta depositata il 7 dicembre 2012, si costituiva C.C. Spa, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto dell'atto di appello. Per quanto di suo interesse, rappresentava la correttezza, anche sotto il profilo motivazionale, del provvedimento di primo impugnato.

Evidenziava, in particolare, che l'incidente occorso all'appellante era qualificabile come infortunio avvenuto in occasione del trasporto, in relazione al quale non era, dunque, ipotizzabile alcun nesso tra questo e la navigazione stessa, con conseguente onere della prova a carico della passeggera che avrebbe dovuto dimostrare che l'incidente era stato causato dalla condotta del vettore e dai suoi dipendenti.

Rappresentava, inoltre, che dall'istruttoria della causa non era emerso alcun elemento dal quale evincere che l'eccessiva quantità di cera presente sul pavimento aveva cagionato il sinistro. Il Giudice di prime cure, dunque, aveva correttamente interpretato i mezzi istruttori (ivi compresa la dubbia attendibilità del teste escusso), evidenziando che la stessa passeggera e il di lei coniuge avevano dichiarato che la caduta aveva avuto natura accidentale.

Né, tanto meno, ad avviso dell'appellata sussisteva un'ipotesi di responsabilità ex artt. 2043, 2051, non avendo l'attrice dato prova nel corso del giudizio di primo grado dell'esistenza del nesso causale tra la struttura della nave e il sinistro.

Quanto, infine, alla eccepita nullità della CTU, l'appellata rappresentava che nessuna violazione del contraddittorio si era realizzata.

In ultimo, si opponeva alla sospensione della sentenza impugnata, non sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Fatte tali premesse, C.C. spa così concludeva: "Piaccia all'On.le Tribunale adversis reiectis respingere l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Badolato n. 09 del 2.1.2012 e conseguentemente confermare la medesima, respingendo la domanda attrice in via principale per insussistenza di qualunque responsabilità della conchiudente, per essersi il lamentato infortunio verificato per cause accidentali e/o per esclusiva disattenzione della passeggera, nonché per mancata prova della riconducibilità del danno ad una anomalia del servizio offerto dal vettore; in subordine, per mancata prova del danno e della sua entità. Con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi del giudizio.".

2.2. Reiterata nel corso della prima udienza del 17 dicembre 2012 l'istanza di rinnovazione dell'attività istruttoria, il Giudice - con separata ordinanza - rigettava sia l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che quella di rinnovazione dell'istruttoria e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 luglio 2014.

Differita più volte dal G.O., trattandosi di materia sottratta alla sua competenza e per l'eccessivo carico di ruolo, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato, subentrato nel ruolo del precedente Giudice, in data 18 gennaio 2022.

Precisate nuovamente le conclusioni, all'udienza cartolare del 7 luglio 2022, la causa veniva trattenuta per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.

Motivi della decisione

3. In via preliminare, quantunque non proposto quale primo motivo di appello, deve esaminarsi la doglianza sollevata dall'odierna appellante in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in sede di gravame.

Ed invero, con istanza avanzata in primo grado e reiterata in sede di appello (rigettata con ordinanza del 4 gennaio 2013), l'odierna parte appellante chiede procedersi al rinnovo dell'istruttoria sul presupposto della violazione dei principi del contraddittorio. Richiesta alla quale si oppone la C.C.. La domanda deve essere respinta, con conseguente conferma dell'ordinanza del 4 gennaio 2013.

Non appare superfluo rammentare che il rinnovo dell'istruttoria svolta in primo grado può essere disposto in fase di appello ai sensi dell'art. 356 c.p.c. nelle ipotesi in cui l'assunzione non sia validamente avvenuta, nei casi in cui il giudice dell'appello ritenga necessaria una ulteriore acquisizione o qualora si riscontri la violazione dei principi del contraddittorio.

Ebbene, nel caso che qui ci occupa non ricorre nessuna delle tre ipotesi sopra menzionate.

Quanto alla prova testimoniale, deve rilevarsi che dall'esame del carteggio processuale di primo grado, non emergono elementi che possano far ritenere che la deposizione sia stata assunta invalidamente.

Parimenti infondate appaiono le doglianze manifestate dall'appellante sulla CTU, non rilevandosi alcuna violazione del contraddittorio.

Occorre ricordare che i termini assegnati al CTU sono di natura ordinatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto degli stessi non comporta la nullità della consulenza.

Inoltre, non solo dal verbale delle operazioni peritali emerge chiaramente che allo svolgimento delle stesse partecipavano i difensori delle parti, quanto che il CTP della F. trasmetteva al nominato consulente le proprie osservazioni e che quest'ultimo forniva, in risposta alle stesse, chiarimenti scritti debitamente depositati nella Cancelleria del Giudice di Pace di Badolato.

Dunque, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, non è dato osservare e rilevare alcuna violazione del contraddittorio; di talché la domanda deve essere rigettata.

4. Nel merito, l'appello è infondato e non può, pertanto trovare accoglimento, dal momento che, come giustamente rilevato dal giudice di prime cure, l'odierna appellante non ha dimostrato a monte il fatto posto a fondamento della domanda, ossia, l'eccesso di cera.

4.1. In via introduttiva, preme rammentare che la fattispecie è stata correttamente inquadrata dal Giudice di Pace adito nell'alveo dell'art. 1681 c.c. Com'è noto, la citata norma, al pari dell'art. 409 cod. nav., pone a carico del vettore una presunzione relativa di responsabilità per gli infortuni che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, a meno che non dia prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

È opinione dominante che il vettore, in caso di trasporto di persone, risponda non solo in via contrattuale, ma anche per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.; ciò significa che il viaggiatore, nell'agire in giudizio, ha la facoltà di cumulare le due azioni giudiziali o di esperire l'una o l'altra.

E' pur vero, tuttavia, che tale forma di presunzione non solleva il passeggero dall'onere di dimostrare il nesso causale fra il sinistro stesso e l'attività del vettore. Ed invero, per pacifica giurisprudenza, la presunzione di responsabilità opera una volta provato da parte del viaggiatore il nesso eziologico tra il sinistro a lui occorso e l'attività del vettore dovendosi, invece, escludere la suddetta presunzione quando viene accertata la mancanza di colpa del vettore, ossia quando il sinistro è ascrivibile al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere quel minimo di diligenza e prudenza a tutela della propria incolumità.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza, laddove afferma che "In tema di trasporto di persone, la presunzione di responsabilità che l'articolo 1681 c.c. e l'articolo 409 c.n. pongono a carico del vettore per i danni al viaggiatore, opera quando sia provato il nesso causale tra il sinistro occorso al

viaggiatore e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, restando viceversa esclusa quando è accertata la mancanza di una sua colpa, come quando il sinistro viene attribuito al fatto stesso del viaggiatore, dal quale il vettore ha ragione di pretendere un minimo di diligenza, prudenza e senso di responsabilità nella salvaguardia della propria incolumità" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3285 del 15 febbraio 2006).

Ed ancora, "Nel contratto di trasporto di persone, regolato dal codice civile, il viaggiatore che abbia subito danni a causa del trasporto (quando cioè il sinistro è posto in diretta, e non occasionale, derivazione causale rispetto all'attività di trasporto) ha l'onere di provare il nesso esistente tra l'evento dannoso ed il trasporto medesimo (dovendo considerarsi verificatisi "durante il viaggio" anche i sinistri occorsi durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le fermate), essendo egli tenuto ad indicare la causa specifica di verificazione dell'evento; mentre incombe al vettore, al fine di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico gravante ex art. 1681 c.c., provare che l'evento dannoso costituisce fatto imprevedibile e non evitabile con la normale diligenza" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11194 del 17 luglio 2003).

"La presunzione di colpa stabilita dall'art. 1681 c.c. a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal mezzo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l'evento e l'esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro" (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13635 del 5 novembre 2001). 4.2. Ebbene, secondo la ricostruzione dei fatti offerta dall'odierna appellante, l'evento si sarebbe verificato a causa di un nutrito quantitativo di cera che avrebbe reso il pavimento del pianerottolo antistante l'ingresso del ristorante "Sinfonia", particolarmente scivoloso.

Com'è evidente, la F. attribuisce la causa del sinistro allo specifico fatto della presenza di un eccesso di cera. Tuttavia, di tale fatto - dirimente ai fini della prova del nesso causale tra il sinistro ed il trasporto e, di conseguenza, della responsabilità del vettore - nulla viene provato dall'appellante.

Difatti, nelle dichiarazioni di infortunio rilasciate e sottoscritte dalla diretta interessata e dal coniuge nell'immediatezza del fatto (c.d. "accident report"), si legge che la F. scivolava "accidentalmente", senza che venga fatto alcun cenno o riferimento ad un quantitativo sovrabbondante di cera presente sul pavimento in marmo o, in maniera ancor più generica, ad una particolare scivolosità della superficie sulla quale cadeva la F..

Tanto le dichiarazioni della vittima dell'incidente rese in sede di interrogatorio formale quanto quelle del marito, escusso nella fase istruttoria del giudizio di primo grado quale unico teste di parte attrice, devono essere dunque valutate nella loro globalità, non potendosi non tener conto anche di quelle sottoscritte nel modulo di infortunio nell'immediatezza del fatto (riversate in atti), in cui tale circostanza è del tutto assente.

Non assume, pertanto, rilievo dirimente il fatto che essi - l'una in sede di interrogatorio e l'altro di deposizione testimoniale - affermino di non aver compilato di loro pugno il rapporto di infortunio, giacché, per come da essi stessi ammesso, lo hanno sottoscritto, senza contestare il fatto che non venisse riportata la circostanza suddetta.

Se, dunque, l'accertamento del nesso di causalità, da condurre alla luce del criterio civilistico del più probabile che non (e non di quello più rigoroso vigente in campo penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio) consentirebbe di pervenire, sulla base delle massime di esperienza, alla conclusione della riferibilità causale dell'evento alla presenza della cera sul pavimento (giacché è un dato di comune esperienza che uno strato abbondante di cera su un pavimento in marmo, rende lo stesso scivoloso,

facilitando eventuali cadute), è altrettanto vero che di tale fatto dirimente l'appellante non fornisce alcuna prova, venendo meno, come rilevato dal Giudice di Pace, al proprio onere probatorio.

Ad ulteriore riprova di ciò vi è la circostanza che con missiva inoltrata alla compagnia di navigazione antecedente all'instaurazione del giudizio, l'appellante comunicava a C.C. "di non aver mai dichiarato, né al medico di bordo né ad altri, di essere scivolata accidentalmente, bensì di aver comunicato ad una Signora del reparto medico di bordo, che le rivolgeva domande in merito all'infortunio, di essere scivolata sul pavimento a causa dell'eccessiva quantità di cera messa a terra".

Premesso che quanto asserito nella suddetta comunicazione risulta smentito dal citato modulo di infortunio, tale circostanza avrebbe potuto essere provata mediante prova testimoniale, ossia mediante deposizione della persona a cui parte appellante fa riferimento nella missiva.

Del resto, sulla base delle medesime massime di esperienza, deve ritenersi che il Giudice di prime cure ha più che condivisibilmente rilevato che, laddove il pavimento fosse stato effettivamente scivoloso, altri viaggiatori avrebbero subito un infortunio simile. Sorregge una tale conclusione il fatto che il sinistro si verificava in un luogo ed in orario (in prossimità dell'entrata del ristorante e all'ora di cena), in cui affluiva certamente un numero non esiguo di passeggeri. Al di là, dunque, del fatto che la caduta sia avvenuta per le scale o sul pianerottolo situato di fronte ad esse, non essendo stato provato a monte dall'appellante il nesso causale tra il sinistro occorso e l'attività del vettore in esecuzione del trasporto, viene conseguentemente meno, alla luce dei principi sopra richiamati, la presunzione di responsabilità della Compagnia di navigazione citata in giudizio; di talché le domande risarcitorie devono essere integralmente rigettate.

In altri termini, nel momento in cui parte appellante pone quale causa del sinistro un eccessivo strato di cera che avrebbe reso scivoloso il pavimento, la mancata dimostrazione in giudizio di tale fatto impedisce l'accoglimento delle domande da queste formulate.

Conseguentemente, deve rilevarsi che il Giudice di prime cure abbia fatto buon governo delle norme e dei principi che disciplinano la materia e che l'impugnata sentenza sia scevra da vizi motivazionali.

A ciò aggiungasi che parte appellata ha correttamente assolto al proprio onere probatorio, avendo dimostrato mediante la documentazione, anche fotografica, acquisita al carteggio processuale di aver adottato tutte le dovute cautele volte ad evitare eventi della medesima tipologia di quello verificatosi.

Da questa, infatti, si evince la presenza di corrimano, di strisce antiscivolo apposte ad ogni gradino e di cartelli che invitano i passeggeri a prestare attenzione agli stessi; misure cautelative che, per la loro struttura, non possono certamente ritenersi essere state apposte subito dopo il sinistro di cui è causa.

4.3. Non può trovare accoglimento neppure la domanda posta in via subordinata, di condanna dell'appellata C.C. per il rimborso delle sole spese mediche.

Deve rilevarsi che nelle condizioni generali del contratto di viaggio vi è apposta la clausola relativa al rimborso delle medesime, sostenute dal passeggero durante il viaggio e/o successivamente ad esso, purché connesse ad infortunio verificatisi a bordo.

Orbene, nella mail del 15 giugno 2009 (all. n. 10 del fascicolo di parte attrice di primo grado), in risposta alla diffida inviata dall'appellante, la società di crociera invitava la stessa a mettersi in contatto con l'assicurazione al fine di attivare la clausola contrattuale, ed ottenere dunque il rimborso delle spese sostenute. Circostanza, questa, mai verificatasi, non essendo emerso che

l'appellante, che disponeva di un canale preferenziale e immediato per ottenere l'invocato rimborso, abbia mai attivato l'assicurazione all'uopo prevista.

5. La natura della causa e le questioni di diritto trattate consentono di ritenere sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, Dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) spese compensate.

Conclusionione

Così deciso in Catanzaro, il 6 dicembre 2022.

Depositata in Cancelleria il 9 dicembre 2022.